VADEMECUM SUGLI APPOSTAMENTI FISSI DA CACCIA NEL VENETO

Studio Legale Associato Berto
In collaborazione con l'ANUUMigratoristi regionale del Veneto

avv. Andrea Berto
avv. Paolo G. Berto
Galleria Porti, 11-36100 Vicenza
Telefono 0444 321511 – telefax 0444 321352
andreaberto1@gmail.com

Gli appostamenti per la caccia nella Regione Veneto

Introduzione.

Poiché la normativa nazionale (legge 157 del 1992) e regionale (legge n. 50 del 1993) non dispongono alcunchè in materia di titoli edilizi ed ambientali per la realizzazione di un appostamento per la caccia, la Regione Veneto, **per porre rimedio ad un sostanziale vuoto normativo che esponeva istituzioni e privati cittadini ad una incertezza di diritto con pesanti conseguenze anche di ordine penale**, nel corso del 2012 è intervenuta con due leggi: la numero 12 e la numero 25.

La legge 12 in sintesi esenta le gli appostamenti fissi di caccia agli ungulati (altane) e gli appostamenti lagunari agli acquatici (botte, palchetti, cuvegge o coegia e altri a carattere temporaneo, tipo su barca o capanno temporaneo con tela o materiale palustre) dalle autorizzazioni edilizie ed ambientali.

In particolare, con la legge 12 **è stato aggiunto l'art. 20 bis alla legge n. 50** del 1993 relativo alla **"caccia agli ungulati"** stabilendo al comma 3 che **"gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio** ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ***"Testo unico delle disposizioni legislative e***

regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento".

Inoltre è stato aggiunto all'art. 25 della L.r.50/93 il comma 2 bis il quale esenta dall'autorizzazione edilizia e paesaggistica anche gli appostamenti nel territorio lagunare vallivo.
"Art 2bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio, ai sensi dell'art.6 del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n.380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica."

Poiché la legge 12 non ha disciplinato le altre tipologie di appostamenti fissi, quali gli appostamenti fissi da caccia per il colombacci (torrette), e gli altri appostamenti fissi a terra in particolare per turdidi (tordi, cesene, merli) la Regione Veneto è intervenuta con la seconda legge: la n. 25 del 2012

Con tale legge, la Regione Veneto ha previsto che il sopracitato articolo 20 bis, introdotto dalla legge regionale n. 12, si riferisce anche "ai colombacci" ed ha aggiunto un nuovo comma, il 3 bis il quale statuiva che "**gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio** ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

edilizia" e successive modificazioni **e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica** , ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

L'art. 2 della Legge Regionale 25 del 2012 ha pure modificato l'art. 9 della Legge n. 50 del 1993 stabilendo **che "tutte le tipologie di appostamento di cui all'articolo 20 della presente legge e all'articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio** ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni **e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti che vengono rimossi;** per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente".

Sentenza della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionali alcune disposizioni della sola LEGGE 25 (e non della legge 12) a seguito di ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10-13 settembre 2012

Quali disposizioni della legge 25 sono state dichiarate incostituzionali

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso del 10 settembre 2012 ha impugnato avanti la Corte Costituzionale **gli articoli 1, comma 3** (che aveva introdotto il sopra visto comma 3 bis all'articolo 20 bis della legge regionale n. 50 del 1993, **relativo agli appostamenti per colombacci**) **e 2, comma 1** della legge 25 del 2012 (che aveva modificato l'art. 9 della Legge Regionale n. 50 del 1993, **relativo agli appostamenti fissi**).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 139/2013, ha ritenuto incostituzionali le sopra citate disposizioni in quanto la Regione avrebbe ecceduto dalla propria sfera di competenza

A seguito della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, la situazione **è** la seguente:

a) la realizzazione di appostamenti per la caccia al colombaccio (che, ai sensi dell'art 5, comma 5 della L R n. 50 del 1993 non sono considerati fissi) **non richiedono titolo edilizio abilitativo ma una semplice comunicazione al Comune** (in quanto la Corte non ha annullato questa parte di legge); **necessitano tuttavia dell'autorizzazione paesaggistica qualora ricadenti in area soggetta a vincolo;**

b) gli appostamenti fissi, invece, secondo la Corte Costituzionale, necessitano invece sia di titolo edilizio (permesso di costruire o Dia o Scia) che di autorizzazione paesaggistica.

GLI INTERVENTI DELLA REGIONE DOPO QUESTA SENTENZA.

La Regione Veneto, alla luce dell'intervento della Consulta, ha cercato di porre rimedio alla gravissima situazione di disagio che si era venuta a creare tra i cacciatori (**che dall'oggi al domani si sono visti costretti a demolire i capanni**) **ed è quindi intervenuta con una nuova disposizione legislativa – l'art. 3 della Legge 24 settembre 2013 n 23** – che disciplina appunto le incombenze autorizzative legate all'allestimento ed alla permanenza in sito dei manufatti costituenti appostamento di caccia, sotto il duplice profilo edificatorio e paesaggistico

Prima di affrontare l'esame della nuova disposizione legislativa, va subito anticipato che ora in Veneto non è sostanzialmente consentito realizzare un appostamento permanente, ma questo deve essere necessariamente precario, cioè destinato ad essere rimosso al massimo entro la fine della stagione venatoria, tranne gli appostamenti fissi realizzati prima del 1 settembre 1967.

L'art. 3 della Legge Regionale n. 23/13 opera una fondamentale distinzione tra gli appostamenti per la caccia:

a) quelli soggetti a Dia

b) quelli soggetti ad una semplice comunicazione.

La disposizione in commento prevede, infatti, che

a) ***"sono da considerarsi opere precarie*** *e* ***sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità;***

b) *ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le stesse* ***sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica,*** *ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".*

Sono invece " ***soggette a semplice comunicazione:***

a) le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro 90 giorni*;*

b) *è in ogni caso fatta* ***salva l'autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate*** *ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."*

Il testo di legge prevede, infine, che "***per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia:***

a) non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente*.*

b) nessuna autorizzazione paesaggistica anche in zone SIC e ZPS

Da un sommario esame delle disposizioni sopra riportate emerge che:

a) in Veneto, con la procedura sopra descritta, possono essere realizzate **solo** strutture precarie **cioè strutture agevolmente rimovibili,** destinate ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimosse **al cessare della necessità.**

b) se si intende realizzare una struttura diversa da quella sopra descritta – e cioè, in sostanza, che non sia precaria **ma definitiva** – la norma regionale stabilisce che trovano applicazioni le vigenti disposizioni in **materia edilizia e paesaggistica.**

In sostanza, un capanno che non sia precario ma permanente cioè destinato a durare nel tempo viene considerato come **una vera e propria costruzione** e pertanto è soggetto **sia a permesso di costruire che ad autorizzazione paesaggistica, con procedura non semplificata, il che rende di fatto non possibile realizzare un capanno permanente**

c) se il capanno, da intendersi come opera precaria, è destinato a rimanere in loco più di 90 giorni:

a) è necessario inoltrare una DIA al Comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla Provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

d) se l'opera "il capanno" ricade in zona vincolata dal punto di vista ambientale, essa è assoggettata a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

In sintesi, la legge prevede per tale procedimento:

1) una "**semplificazione documentale**" (rispetto ai documenti richiesti per l'autorizzazione paesaggistica normale)

2) una "**procedura semplificata**" che si conclude **entro il termine di 60 giorni** dal ricevimento della domanda.

e) se le opere " i capanni" vengono rimossi entro 90 giorni:

1) è sufficiente una semplice comunicazione;

2) ma se ricade**, in zona soggetta a vincolo, è sempre richiesta l'autorizzazione paesaggistica,** sia pur con il procedimento semplificato.

Poiché la legge stabilisce **che l'autorizzazione paesaggistica è valida 5 anni**, si potrebbe ritenere che **si possa utilizzare ripetutamente per un**

quinquennio la stessa autorizzazione purché venga realizzata una struttura provvisoria identica a quella indicata nell'autorizzazione.

f) ***per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia***

1**) *non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;***

2***)*** **ed è da ritenere (anche se la Regione non lo ha specificato) che non sia richiesta nemmeno l'autorizzazione ambientale dato che non si ha una modifica dello stato dei luoghi**.

"A mio avviso, dagli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata, vanno distinti quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante l'assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne) e senza l'impiego di alcun materiale costruttivo (metallo, mattone, ecc), appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento.

Poiché questi ultimi appostamenti "vegetali" non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla vigente disciplina in materia edilizia e paesaggistica, è da ritenere che possano permanere in sito per più di un giorno (se resistono alle condizioni atmosferiche).

f) Appostamenti ricadenti in aree SIC O ZPS (sito importanza comunitaria – zona protezione speciale)

Un appostamento **fisso** che ricade in aree SIC o ZPS oltre alla procedura sopra prevista (comunicazione, o dia, e autorizzazione paesaggistica) è **soggetto anche alla Vinca** (valutazione di incidenza ambientale).

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

g) appostamenti fissi realizzati prima del 1 settembre 1967

In Italia, fino all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, per costruire un fabbricato all'esterno del centro abitato non era necessario ottenere

preventivamente una licenza edilizia, che ai sensi dell'art. 31 della Legge 1942 era necessaria soltanto per gli edifici realizzati all'interno del centro abitato.

Venendo al caso degli appostamenti per la caccia realizzati prima del 1 settembre 1967 (entrata in vigore della legge 765/1967), **va notato che questi sono stati realizzati in vigenza di un regime giuridico che non richiedeva né il titolo edilizio né l'autorizzazione paesaggistica ed è da ritenere pertanto che anche oggi essi siano pienamente legittimi, assumendo i connotati di una vera e propria stabile costruzione.**

Ovviamente, è necessario che i capanni, per mantenere il loro status originario, anche se sottoposti alle normali manutenzioni, non siano stati oggetto di rifacimenti integrali o di ampliamenti .

La difficoltà principale che può incontrare il proprietario di un capanno ante 1967 è quella di dimostrare proprio l'epoca di realizzazione in quanto man mano che passano gli anni diventa sempre più difficile fornire la prova della data di realizzazione.

A tal fine il proprietario e le persone che ricordano la presenza del capanno dovranno rilasciare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà relativa all'epoca di realizzazione del capanno.

h) **La Regione attribuisce rilevanti compiti ai Comuni, i quali possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia sia per quelli soggetti a DIA, sia per quelli soggetti a semplice comunicazione.**

TABELLA SINOTTICA SU COME PROCEDERE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO:

Nella seguente tabella si riassume il contenuto dell'articolo 3 della legge regionale 23/2013 con riferimento ai titoli edilizio e paesaggistico necessari a seconda del caso in cui si versa

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	COMUNE		AUTURIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN ZONE NON VINCOLATE	AUTORIZZAZIONE PAESSAGGISTICA IN ZONE VINCOLATE E (SIC-ZPS)	AUORIZZAZIONE "VINCA" IN ZONE SIC E ZPS
	COMUNICAZIONE	AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (DIA - SCIA)			
Struttura per appostamento precaria/temporaneo (in tela o altro materiale naturale o vegetale)	NO	NO	NO	NO	NO
Struttura fissa realizzata prima del 1 settembre 1967	NO	NO	NO	NO	NO
Struttura rimossa entro 90 giorni	SI	NO	NO	SI	SI
Struttura rimossa oltre i 90 giorni dall'allestimento	NO	SI	NO	SI	SI
Altane per ungulati	SI	NO	NO	NO	NO
Appostamenti fissi in zona lagunare e valliva	SI	NO	NO	NO	NO
Torrette per colombacci	SI	NO	NO	SI	SI

INDIRIZZI INTERPRETATIVI DELLA REGIONE VENETO

Poiché le disposizioni di cui all'articolo 3 sopra citato avevano lasciato spazio a numerosi dubbi, la Regione Veneto è intervenuta per fornire alcuni indirizzi applicativi.

In particolare, poiché il testo della legge prevede che sono considerate opere precarie…gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare delle necessità, la Regione ha chiarito che cosa si intende per "**opera di agevole rimovibilità**" e "**per esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo"**

Quanto al primo aspetto "**opera di agevole rimovibilità"** ha chiarito che:

1. **per opera di <u>agevole rimovibilità</u>, si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione**; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:

   a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene istallata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;

   b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l'andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;

   c) **essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e comunque essere rivestita completamente di legno o altro materiale naturale;** l'eventuale impermeabilizzazione della copertura deve essere posizionata sotto il tetto, realizzato quest'ultimo in legno o altro materiale naturale;

   d**) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;**

   e**) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione**;

2. Quanto al secondo aspetto, la regione ha rilevato che si intende rispettata la condizione relativa alle "**<u>esigenze specifiche contingenti e limitate nel tempo",</u>** in presenza di strutture che vengono **allestite non prima del 1° settembre, data di inizio della stagione venatoria, e che vengono completamente rimosse entro la fine della stagione venatoria stessa e comunque non oltre la fine del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di allestimento.

Strutture soggette ad apposita disciplina a seconda del tipo di caccia o della tipologia di appostamento

Il sopra citato articolo 3 della LR 23/2013 **fa espressamente salve, al comma 1, le disposizioni regionali contenute nell'articolo 20 bis della L.R. 50/1993 che si riferiscono alla realizzazione per appostamenti per ungulati (comma 3) e per colombacci (comma 3 bis)**

a**) In sostanza, le strutture per la caccia da appostamento agli ungulati, purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3, della LR 50/1993[1] sono soggette a semplice comunicazione al Comune e non richiedono l'autorizzazione paesaggistica**.

b) struttura per la caccia da appostamento ai colombacci:

comunicazione al Comune purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3 bis, della L.R. 50/1993[2]

Nel caso la struttura ricada in area soggetta a vincolo ambientale, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica che, a seconda dei casi, potrà seguire il procedimento semplificato o quello ordinario.

Procedimento semplificato qualora la struttura abbia i requisiti di precarietà e temporaneità più sopra visti

Procedura ordinaria qualora la struttura abbia carattere fisso

Appostamenti di caccia in territorio a gestione programmata vallivo lagunare

Tali appostamenti sono disciplinati dall'art. 25, comma 2 della LR 50/1993 che prevede per il loro allestimento un regime di esenzione dal titolo abilitativo edilizio e dall'autorizzazione paesaggistica; essi sono assoggettati a semplice comunicazione al Comune.

---

[1] I requisiti dettati dall'articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993 prevedono che le strutture per la caccia agli ungulati siano realizzate interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

[2] L'art. 20 bis , comma 3 bis, della LR 50/1993 prevede che le strutture per la caccia ai colombacci siano correttamente mimetizzate e siano realizzate, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e che siano prive di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e che comunque non siano provviste di attrezzature permanenti per il riscaldamento